

**circ. n. 04/21293 del 13/06/2002**

**Oggetto: Legge 19 marzo 2001 n° 92. Art. 2. Criteri per l'individuazione della somma dovuta ai fini della definizione in via amministrativa.**

Con la nota sopra indicata, codesto Ispettorato riferiva che alcuni comandi della Guardia di Finanza, fissando le modalità di estinzione del reato in via amministrativa, prospettano al trasgressore il pagamento di una somma pari ad 1/10 della somma applicabile, aumentata di 1/3 e comunque non inferiore ad € 344 pari a £ 666.076 ( £ 500.000 aumentate di 1/3).

Al riguardo, si condivide l'orientamento espresso da codesto Ispettorato relativamente alla non conformità al dettato normativo della prassi dianzi citata.

E' innanzitutto dubbia la circostanza che l'Amministrazione finanziaria abbia il potere di procedere all'aumento previsto dall'art. 291 ter del T.U.L.D., così come modificato dall'art. 1 della legge 92/2001. Infatti la valutazione delle circostanze aggravanti è riservata dalla suddetta norma al giudice penale, mentre nessun cenno ad un tale tipo di valutazione è contenuto nell'art. 2 della citata legge 92, che prevede la possibilità di estinguere il reato mediante pagamento di una somma individuata.

E' pertanto opinione della scrivente che la definizione in via amministrativa si realizzi per effetto del pagamento della somma automaticamente individuata dal legislatore ossia a quella rispondente ad un decimo del prodotto tra la cifra indicata nella norma e il quantitativo di tabacchi di contrabbando sequestrato o del quale sia accertato il consumo.

Ma anche qualora non fosse condivisa l'interpretazione appena citata, con la conseguenza di ritenere ammissibile il potere di valutare le circostanze aggravanti in capo all'autorità amministrativa, parimenti non si ritiene corretta la surriferita indicazione dei comandi della Guardia di Finanza.

Infatti la somma di £ 500.000, indicato dall'art. 2 della legge 92/2001, non corrisponde all'ammontare - indicato dalla norma secondo un criterio fissato di calcolo - necessario ai fini dell'ottenimento della definizione in via amministrativa, ma costituisce soltanto l'importo minimo sufficiente a produrre il suddetto effetto, qualora il meccanismo di calcolo comporti la richiesta di una cifra inferiore.

E' di tutta evidenza, pertanto, che l'eventuale aumento sarebbe da riferire esclusivamente all'ammontare derivante dal calcolo previsto dalla legge e, qualora l'importo così ottenuto fosse ancora inferiore alla soglia minima di £ 500.000, risulterà necessario ai fini della definizione il pagamento di quest'ultimo ammontare.

Si ritiene pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni suddette, emanare apposite istruzioni ai locali Comandi della Guardia di Finanza affinché indichino, nel medesimo verbale di accertamento delle violazioni di competenza di quest'Amministrazione, la somma da pagare per avvalersi dell'istituto della definizione secondo il criterio precedentemente illustrato, ossia in base al calcolo del decimo della multa applicabile, senza operare aumenti, ed alla comparazione con la soglia minima di £ 500.000.

Si assicuri esatto adempimento.